

I - Denominazione, sede, scopi, durata

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione "ASit - Servizio Sociale su Internet". Altresì definita "ASit" con sede in Roma – Via E. Maino Bronzini 70. Una eventuale modifica della sede - approvata con deliberazione assembleare - non rappresenta modifica allo statuto. ASit è una libera Associazione di fatto, apartitica, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 – Durata

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 3 – Scopo e Finalità

L'associazione è senza fini di lucro ed opera senza alcuna forma di discriminazione. Si propone di promuovere e diffondere la conoscenza e l'uso dei moderni strumenti telematici ed informatici, ed in particolare di:

- favorire lo sviluppo ed il sostegno di iniziative tese a promuovere l'utilizzo e la diffusione della comunicazione telematica e degli strumenti informatici nelle professioni sociali;
- favorire lo scambio di esperienze fra assistenti sociali ed altri professionisti del settore nonché studenti e formatori, con l'uso delle rete internet quale strumento di comunicazione principale;
- diffondere, attraverso iniziative su internet, una cultura di servizio sociale con particolare riferimento alla figura dell'assistente sociale.

L'associazione "ASit" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- promuovere iniziative culturali e formative strettamente collegate all'uso dell'informatica e delle reti nella professioni sociali;
- promuovere iniziative tese a far riconoscere le potenzialità dell'uso della rete dentro i sistemi di lavoro dove sono maggiormente presenti gli assistenti sociali;
- gestire e promuovere la costituzione di siti Internet, forum, mailing list ed altre forme di comunicazione di rete strettamente connesse alla professione dell'assistente sociale;
- organizzare occasioni di studio ed approfondimento sui temi inerenti la professione dell'assistente sociale;
- produrre materiali editoriali a carattere scientifico e divulgativo.

L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto e con l'Atto Costitutivo.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione, ed entro limiti regolamentari preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

II - Entrate, patrimonio sociale e quote

Art. 4 – Risorse dell'associazione

Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività dell'associazione derivano da:

1. contributi degli aderenti;

2. contributi di privati;
3. contributi dello stato, di enti, di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
4. introiti derivanti da iniziative sociali;
5. attività marginali di carattere commerciale e produttivo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

Art. 5 – Divieto di distribuzione utili e gratuità delle cariche

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 6 – Quota Associativa ed esercizio sociale

L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, approvata dall'Assemblea dei Soci.

In caso di ritardo di più di sessanta giorni rispetto al termine fissato si attiverà la procedura di esclusione del socio per morosità stabilita nell'articolo 11 punto a) del presente Statuto.

In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile.

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo a cura del Consiglio direttivo.

I bilanci preventivi e consuntivi devono essere approvati entro i termini disposti dall'Art. 24.

I bilanci saranno esposti presso la sede dell'Associazione ovvero nei siti Internet promossi dall'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

III - i Soci

Art. 7 – Composizione dell'associazione

Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità.

E' espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo rimborso autorizzato dal Consiglio Direttivo come specificato nel precedente articolo 3.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

1. Soci Fondatori;
2. Soci Ordinari;
3. Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Salvo diverse indicazioni ed attribuzioni, i Soci Fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione, che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata

di annoverarli fra i propri soci. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Diritti del socio

Tutti i soci hanno diritto di accesso privilegiato alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione, alla frequenza di corsi eventualmente organizzati dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.

I Soci Ordinari e quelli equiparati hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Possono far parte dell'elettorato passivo i soci Ordinari ed equiparati iscritti da almeno un anno. Per l'anzianità elettorale passiva fa fede la prima iscrizione in qualità di Socio. In mancanza di un numero sufficiente di Soci che abbiano maturato l'anzianità richiesta per ricoprire le cariche istituzionali, in compensazione sono ammessi all'elettorato passivo i Soci che abbiano maturato una maggiore anzianità sociale. Possono far parte dell'elettorato attivo e passivo solo i soci maggiorenni.

Art. 9 – Doveri del socio

Ciascun socio deve:

1. rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
2. evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;
3. pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari;
4. cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

I Soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.

Art. 10 – Criteri di ammissione del socio

L'ammissione dei soci è libera. Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda secondo le procedure previste dal consiglio direttivo.

Il modulo d'iscrizione sarà disponibile nella sede legale dell'associazione, in occasione di manifestazioni o eventi realizzati dall'associazione, o reperibile on-line nei siti Internet indicati dal consiglio direttivo o nelle delibere assembleari.

Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda o la data del versamento, se antecedente.

Il Consiglio Direttivo deve esprimersi in merito alla domanda di ammissione entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa. In assenza di pronunciamento l'ammissione si ritiene tacitamente accettata.

L'ammissione dei Soci Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 11 – Recesso, esclusione e decesso del socio

Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell'esclusione o del decesso del socio.

Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata.

Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:

1. per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale;

2. per ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate), nonché di quanto disposto dalle Assemblee sociali e dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;
3. per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sulla Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi Soci.

Prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il provvedimento diventa effettivo dopo trenta giorni dalla data di comunicazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Avverso il provvedimento di esclusione è possibile ricorrere con istanza al gruppo dei soci fondatori, i quali si pronunciano entro trenta giorni. Il pronunciamento di questi non può prevedere la partecipazione dei soci del Consiglio direttivo eventualmente presenti tra i soci fondatori o - se del caso - l'eventuale socio fondatore oggetto del provvedimento di esclusione.

L'ex socio, che non sia stato escluso, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato.

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

IV – ORGANI SOCIALI

Art. 12 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo.

Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un collegio di revisori dei conti o un revisore unico, ed in generale qualsiasi altro Organo Esecutivo ed Operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.

In ogni caso tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

V - ASSEMBLEA

Art. 13 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci Ordinari ed equiparati in regola con il pagamento della quota annuale, ove in regola si intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'assemblea.

Hanno diritto di voto i Soci Ordinari e i Soci Fondatori.

Art. 14 – Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa, pertanto delibera:

1. sull'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
2. sul bilancio di previsione;
3. sull'entità della quota associativa;
4. sul termine per il pagamento della quota associativa;

5. sulla decisione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Collegio dei Revisori;
6. sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Collegio dei Revisori o del revisore unico;
7. su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria (Art. 15).

All'interno dell'assemblea possono essere individuati dei soci che – in accordo con il consiglio direttivo – si costituiscono quali gruppi di lavoro coordinati da un referente per determinate azioni quali promozione, organizzazione di seminari, rapporti con i media etc. E' altresì possibile l'individuazione di un referente unico.

Art. 15 – Competenze dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera:

1. le eventuali modifiche del presente Statuto con eccezione del presente articolo (salvo diversa numerazione) che devono essere approvate dai $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Soci Ordinari ed equiparati;
2. sulla scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo;
3. sullo scioglimento dell'Associazione, la relativa messa in Liquidazione e la nomina del Liquidatore.

Art. 16 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno (Assemblea Programmatica ed Assemblea Consuntiva), su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria anche il revisore dei conti (se nominato), o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o la metà dei soci. L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione anche il revisore dei conti (se nominato), la metà dei membri del Consiglio Direttivo o la metà dei Soci.

La convocazione avviene mediante avviso affisso pubblicato sui siti web collegati alla Associazione e mediante e-mail indirizzata ai singoli Soci Ordinari ed equiparati.

L'avviso di convocazione è spedito almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, e indica la data, l'ora e le modalità in cui si terrà l'Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno. Nel corso dell'Assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti nell'ordine del giorno.

Art. 17 – Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci Ordinari ed equiparati e la totalità dei componenti il Consiglio Direttivo. In seconda convocazione si considera validamente costituita, qualsiasi sia il numero dei presenti, previa presenza obbligatoria di almeno 2 membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria si considera costituita dalla metà più uno dell'insieme formato dai Soci Ordinari ed equiparati sia in prima che in seconda convocazione. Dalla terza convocazione in poi si considera costituita qualsiasi sia il numero dei soci.

Art. 18 – Verbalizzazione

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, e in caso di sua assenza le sue veci verranno assunte dal Vicepresidente, ed in caso anche egli sia assente, viene eletto al suo posto un "presidente di Assemblea" temporaneo. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea, in caso di assenza del suddetto, si provvederà ad eleggerne uno temporaneo tra i soci presenti. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario. L'approvazione del verbale, se necessaria, sarà il primo punto all'ordine del giorno della successiva Assemblea.

Art. 19 – Delibere Assembleari

Sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) o qualificata (due terzi) sull'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati.

Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice". Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono la maggioranza qualificata dell'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati presenti o rappresentati mediante delega. Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, a palese ed insindacabile scelta del presidente dell'Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto. L'esercizio della riunione assembleare potrà avvenire anche attraverso modalità on-line come specificato nel successivo art.26.

VI - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 – Nomina e composizione

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero che va da 3 a 7 consiglieri. Il suo mandato dura tre anni dal momento della sua elezione. Prima dell'elezione, l'assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere. Ogni votante deve esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche stabilite.

Qualsiasi socio maggiorenne può candidarsi. Per farlo deve presentare domanda scritta almeno una settimana prima della votazione, per permettere l'affissione di una lista di persone eleggibili. Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà per ballottaggio. Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione, provvede a nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario del Consiglio Direttivo e dell'Associazione stessa. E' ammesso il cumulo di cariche tra Tesoriere e Segretario. In caso di dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria, con l'impegno di sottoporre i nuovi consiglieri alla delibera dell'Assemblea Ordinaria. Il mandato dei nuovi eletti dalla Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato.

Art. 21 – Presidente e Vicepresidenti

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità della Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte alla Associazione. Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. Essi tuttavia possono essere rimossi con delibera della maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo o della Assemblea ordinaria. In tale caso rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente.

Art. 22 – Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto

finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria. La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Art. 23 – Segretario

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e nel Consiglio Direttivo. Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività della Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni. Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività della Associazione richiede. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti della Associazione in qualunque momento venga richiesto. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

Art. 24 – Competenze e convocazione del Consiglio

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l'organizzazione interna. Il Consiglio Direttivo può predisporre appositi comitati (con particolare riferimento, ma non limitatamente, agli aspetti didattico, promozionale, logistico, editoriale) che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza.

Entro Novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo dell'esercizio successivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno seguente. Tale bilancio e tale quota dovranno essere approvati in sede di Assemblea Programmatica dei soci entro il mese di Dicembre. Entro il mese di giugno il Consiglio Direttivo dovrà approvare il rendiconto finanziario ed economico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consuntiva entro la fine di luglio. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 25 – Delibere del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza qualificata dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica. I verbali del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta.

Art. 26 – Strumenti informatici e telematici

Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio Direttivo stesso provvederà ad usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici, come ad esempio:

1. uno o più siti web promossi o gestiti dall'Associazione;
2. una o più mailing list (ad accesso pubblico o riservato);
3. uno o più forum (ad accesso pubblico o riservato);
4. uno o più news server;

5. uno o più canali irc;
6. appositi canali tramite cui tenere le riunioni del Consiglio Direttivo e/o dell'Assemblea dei soci;
7. ogni altro strumento che la telematica consenta per garantire le comunicazioni e la vita associativa anche con riferimento agli oneri ed alle scadenze istituzionali interne di cui agli articoli 13 e seguenti del presente statuto.

Gli atti dell'associazione prodotti attraverso gli strumenti telematici nelle forme più varie (stampe di mail, files, snapshot, etc.), validati dal consiglio direttivo, sono inseriti nella raccolta degli atti. L'uso di questi strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio Direttivo ed in generale all'insieme delle opzioni etiche non scritte, ma universalmente considerate sintomo di rispetto delle regole della democrazia e di buona creanza in rete (Netiquette). L'uso di questi strumenti è da considerarsi fonte primaria di dialettica e democrazia all'interno della Associazione, oltre che approfondimento culturale di strumenti che saranno sempre più importanti nella società.

VII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – REVISORE UNICO

Art. 27– Collegio dei Revisori dei Conti – Revisore Unico

Il Collegio dei Revisori, qualora venga eletto, è formato da tre membri effettivi, di cui uno viene nominato nel proprio seno Presidente, e da due supplenti che vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dell'incarico di uno o due membri. In luogo del Collegio dei Revisori è prevista la figura del Revisore unico, il quale ha le stesse attribuzioni in quanto compatibili.

Il Collegio rimane in carica per tre anni ed i componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Qualora vengano a mancare più di due membri, il Collegio può essere reintegrato attraverso il ripescaggio di candidati risultanti non eletti.

Mancando tale possibilità si deve procedere a una nuova elezione dei componenti mancanti. Il Collegio così ricostituito rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri organi sociali. Al Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge e specificamente: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la loro relazione da presentare all'Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo.

I Revisori effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.

VIII - NORME FINALI

Art. 28 – Scioglimento

L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:

1. se il numero dei Soci Ordinari ed equiparati è inferiore a 4;
2. su delibera dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29 – Rinvio

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.